

Vigevano, 2 Dicembre 2013

Circolare per la Clientela

Acconti soggetti IRES - Aumento della misura degli acconti per gli anni 2013 e 2014 - Proroga dei termini di versamento per il 2013.

- 1 Premessa
- 2 Acconti IRES e IRAP di banche, finanziarie e assicurazioni
 - 2.1 Misura degli acconti per il 2013
 - 2.2 Termini di versamento della seconda o unica rata per il 2013
 - 2.3 Misura degli acconti per il 2014
- 3 Acconti IRES e IRAP degli altri soggetti IRES
 - 3.1 Misura degli acconti per il 2013
 - 3.2 Termini di versamento della seconda o unica rata per il 2013
 - 3.3 Misura degli acconti per il 2014
- 4 Acconti delle addizionali IRES
- 5 Conferma della misura e dei termini di versamento per i soggetti IRPEF

1 PREMESSA

Sulla *G.U.* 30.11.2013 n. 281 è stato pubblicato il DL 30.11.2013 n. 133 (c.d. "decreto IMU"), entrato in vigore il giorno stesso, che ha **umentato** la misura degli **acconti IRES e IRAP** dovuti dalle banche, dalle altre società finanziarie e dalle società e dagli enti che esercitano attività assicurativa.

Inoltre, il DM di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 15 co. 4 del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, firmato dal Ministro dell'Economia e il cui contenuto è stato anticipato dal Ministero dell'Economia con il comunicato stampa 30.11.2013 n. 236, ha incrementato dell'1,5% la misura degli acconti dovuti da tutti i soggetti IRES per il 2013 e il 2014.

Per i contribuenti interessati dall'incremento, è stato altresì **prorogato** il **termine di versamento** della seconda o unica rata di acconto.

Il quadro che ne deriva è illustrato nella presente Informativa.

2 ACCONTI IRES e IRAP DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

2.1 MISURA DEGLI ACCONTI PER il 2013

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari"), le banche (inclusa la Banca d'Italia), le altre società finanziarie, nonché le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, determinano l'**acconto IRES** in base alla misura del **130%**.

Pertanto, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, tali soggetti dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 130% dell'importo indicato nel rigo RN17 del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

La misura del **130%** si applica anche all'**acconto IRAP** dovuto dai soggetti in esame.

2.2 TERMINI DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA PER IL 2013

Per le banche (inclusa la Banca d'Italia), le altre società finanziarie, nonché le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, il versamento della seconda o unica rata di acconto 2013 deve essere eseguito:

- entro il **10.12.2013**, per i **soggetti "solari"**;
- entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

2.3 MISURA DEGLI ACCONTI PER il 2014

Per il periodo d'imposta 2014, i soggetti IRES esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi calcoleranno l'acconto dell'**IRES** (e, conseguentemente, dell'**IRAP**) in misura pari al **101,5%**.

3 ACCONTI IRES E IRAP DEGLI ALTRI SOGGETTI IRES

3.1 MISURA DEGLI ACCONTI PER il 2013

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari"), i soggetti IRES diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni determinano l'**acconto IRES** in base alla misura del **102,5%**.

Pertanto, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, tali soggetti dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% dell'importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC o ENC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

La misura del **102,5%** si applica anche all'**acconto IRAP** dovuto dai soggetti in esame.

Pertanto, i soggetti IRES **diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni**, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% dell'importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

3.2 TERMINI DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA PER IL 2013

Anche per i soggetti IRES **diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni**, il versamento della seconda o unica rata di acconto 2013 deve essere eseguito:

- entro il **10.12.2013**, per i **soggetti "solari"**;
- entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

3.3 MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2014

Per il periodo d'imposta 2014, anche i soggetti IRES diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni calcoleranno l'acconto dell'**IRES** (e, conseguentemente, dell'**IRAP**) in misura pari al **101,5%**.

4 ACCONTI DELLE ADDIZIONALI IRES

L'aumento della percentuale di acconto e la connessa proroga dei termini di versamento interessano anche le **addizionali IRES**:

Pertanto, gli acconti delle suddette addizionali andranno determinati:

- per il **2013**, nella misura del 102,5% o del 130% a seconda della tipologia del soggetto;
- per il **2014**, nella misura del 101,5%.

5 CONFERMA DELLA MISURA E DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI IRPEF

Nulla cambia per i soggetti IRPEF, in capo ai quali rimangono **invariati**:

- sia il **termine** di pagamento, fissato al **2.12.2013**;
- sia la misura dell'acconto, pari al **100%**.

Media partner



www.sogesi.it

